Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **Roma - Sabato, 13 agosto 1927 - Anno V** — **Numero 187**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1657.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1342.

Proroga dei poteri del commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 25 novembre 1926, n. 2408, che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria, e ne nomina commissario straordinario l'ing. Erminio Granone, con il cómpito di provvedere, fino al 25 maggio 1927, al riordinamento dell'ente ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi;

Ritenuta la necessità che i poteri concessi al predetto commissario vengano prorogati, affinchè questo possa espletare il cómpito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I poteri conferiti all'ing. Erminio Granone, quale commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria, con il R. decreto 25 novembre 1926, n. 2408, sono prorogati fino al 25 agosto 1927 - Anno V.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 62. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1658.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1343.

Modificazioni al R. decreto 16 marzo 1922, n. 394, relativo al Consorzio di irrigazione di sinistra d'Adige, con sede in Pescantina (Verona).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, recante provvedimenti contro la disoccupazione;

Visto il R. decreto 16 marzo 1922, n. 394, col quale, fra l'altro, veniva accordato al Consorzio di irrigazione di sinistra d'Adige, con sede in Pescantina (Verona), il concorso dello Stato nella misura di un terzo della spesa di lire 10,000,000 per l'esecuzione del progetto De Stefani, che prevedeva l'irrigazione di ettari 2200 situati nei territori di Pescantina, Nogarine, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè (frazione Volargne), San Pietro Incariano e Parona di Valpolicella, derivando dal fiume Adige 22 moduli al minuto secondo;

Vista l'istanza in data 10 novembre 1924, con la quale il suddetto Consorzio chiede che il contributo dello Stato sia accordato anche nella maggiore spesa, preventivata in lire 4,500,000 per il completamento dell'opera, in dipendenza della maggiore superficie irriganda;

Visto il certificato di collaudo eseguito il 30 giugno 1925 dal R. corpo del Genio civile di Verona, dal quale risulta che la spesa effettivamente sostenuta è stata di L. 13,651,109;

Considerato che la maggiore spesa di L. 3,651,109 è dovuta per L. 3,061,954 al maggior costo del canale Maestro per la migliore efficenza dell'opera e per la maggiore estensione della superficie irrigata da ettari 2200, previsti nel progetto De Stefani, a ettari 2704 effettivamente irrigati, e che pertanto su questa parte della maggiore spesa può essere accordato un congruo contributo sui fondi stanziati per l'applicazione della legge anzidetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ad integrazione dei benefici contemplati dal R. decreto 16 marzo 1922, n. 394, al Consorzio di irrigazione di sinistra d'Adige, con sede in Pescantina (Verona), che per l'esecuzione del progetto De Stefani e per provvedere all'irrigazione di ettari 2700 situati nei territori di Pescantina, Nogarine, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè (frazione Vo-

largne), San Pietro Incariano e Parona di Valpolicella ha sostenuto una spesa legalmente accertata di L. 13,651,109, è accordato il contributo statale di L. 500,000.

Art. 2.

La spesa, di cui all'articolo precedente, graverà sul bilancio del Ministero dell'economia nazionale, sul capitolo 185 dell'esercizio finanziario in corso, e su quello corrispondente dell'esercizio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 63. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1659.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1344.

Inquadramento nei Ministeri della marina, dei lavori pubblici e delle comunicazioni di personale ex austro-ungarico già in servizio presso il cessato Governo marittimo di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, che approvano il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1712, riguardante l'assimilazione economica alle corrispondenti categorie del Regno del personale del Governo marittimo di Trieste;

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 981, concernente l'applicazione del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, al personale della Regia marina proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto 22 agosto 1925, n. 1634, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca e di quella statale fiumana;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1927 i capi macchinisti, macchinisti, macchinisti provvisori e controllori delle draghe del cessato Governo marittimo di Trieste ed ora dipendenti dall'Amministrazione marittima in base all'art. 14 del Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1712, passano rispettivamente alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici se addetti all'ufficio del Genio civile di Trieste e alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni se addetti alla Capitaneria di porto di Trieste.

Passano contemporaneamente alle dipendenze del Ministero delle comunicazioni i due primi ragionieri ex A. U. attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione della Regia marina ed in servizio presso la Capitaneria di porto di Trieste.

Pure con la stessa data il capo sezione ex austro-ungarico alle dipendenze del Ministero delle comunicazioni ed attualmente in servizio presso il Comando della zona dei fari e del segnalamento marittimo di Trieste, passa alle dipendenze del Ministero della marina.

Art. 2.

Alla tabella n. 2 pel Corpo Reale del genio civile allegata al R. decreto 22 agosto 1925, n. 1634, è aggiunto dopo il personale dei geometri:

Personale dei macchinisti e controllori degli escavi.

Gruppo *B*.

	Numero dei posti
Grado 9° - Primi macchinisti	7
Grado 10° - Macchinisti (capi macchinisti, controllori degli escavi e macchinisti)	7
	14

Art. 3.

Le promozioni dal grado 10° al 9° dei macchinisti passati alla dipendenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici da conferirsi dopo l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, avranno luogo con le norme vigenti per il personale del Corpo Reale del genio civile.

Art. 4.

Negli elenchi del personale ex austro-ungarico alle dipendenze del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) sono aggiunti i seguenti posti:

Gruppo *B*.

	Numero dei posti
Grado 9° - Primi ragionieri	2
Grado 9° - Primi macchinisti	1
Grado 10° - Macchinisti	2
	5

Negli elenchi stessi è diminuito un posto del gruppo *A* (grado 7°) capo sezione.

Art. 5.

Negli elenchi del personale ex austro-ungarico alle dipendenze del Ministero della marina sono diminuiti i seguenti posti:

Gruppo B.

	Numero dei posti
Grado 9° - Primi ragionieri	2
Grado 9° - Primi macchinisti	8
Grado 10° - Macchinisti	9
	19

Negli elenchi stessi è aumentato un posto del gruppo A (grado 7°) capo sezione.

Art. 6.

I rimorchiatori, le draghe, i cavafanghi e pontoni, maone e tutti gli altri galleggianti di corredo già esistenti presso il cessato Governo marittimo di Trieste per la esecuzione dei lavori nei porti della Venezia Giulia e della Dalmazia, passano in caricamento al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 64. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1660.**

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. **1345.**

Iscrizione nel quadro del naviglio da guerra dello Stato di sei sommergibili in costruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sei sommergibili da 850 tonnellate in emersione la cui costruzione, approvata con decreto Ministeriale in data 18 giugno 1927, in corso di registrazione, è stata affidata alle seguenti ditte: due alla Società Ansaldo S. Giorgio di Spezia, due al Cantiere navale triestino di Monfalcone e due al Cantiere navale Franco Tosi di Taranto, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di: Santorre Santarosa - Ciro Menotti - Fratelli Bandiera - Luciano Manara - Luigi Settembrini - Ruggiero Settimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 65. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1661.**

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. **1384.**

Varianti al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Torino, nella parte piana e nella zona collinare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, con la quale venne approvato il piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino;

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1920, n. 80, che modificò ed ampliò tale piano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1918, numero 385, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che approvò il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città stessa;

Vista la domanda 14 maggio 1926 del comune di Torino, diretta ad ottenere l'approvazione di trenta varianti agli anzidetti due piani regolatori: varianti adottate con la deliberazione 5 maggio 1926 del commissario prefettizio e con altre anteriori in essa richiamate;

Ritenuto che è stata seguita la prescritta procedura e che le pubblicazioni non hanno dato luogo a reclami;

Che successivamente, con deliberazione 23 marzo 1927, è stata apportata una modificazione alla variante adottata con le deliberazioni 7 novembre 1923 e 15 aprile 1926;

Che tale modificazione, suggerita dalla Sopraintendenza ai monumenti, consiste nella soppressione del tratto di via Rosolino Pilo compreso fra via Borgosesia e corso Monte Grappa, in modo da evitare il monumentale parco annesso alla Villa « La Tesoriera »;

Considerato che la modificazione stessa, quantunque non abbia formato oggetto delle pubblicazioni, può essere lo stesso compresa nell'attuale provvedimento, dato che essa, mentre si risolve essenzialmente in una diminuzione di vincoli della proprietà privata, è intesa a conseguire risultati d'arte obbligatori per legge;

Che le progettate varianti, senza recare alcun pregiudizio all'estetica ed all'igiene della città di Torino, evitano in alcuni punti rilevanti spese di espropriazione, aumentano in altri l'area destinata alla fabbricazione e ne consentono la più proficua utilizzazione, ed in altri infine giovano ad un migliore assetto della viabilità;

Considerato da ultimo che nel complesso l'attuazione delle varianti non importerà una maggiore spesa in confronto di quella prevista per il piano vigente, trovando, l'aumento di spesa di alcune, compenso nelle economie conseguibili per altre;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141, e l'art. 8 del decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, convertito nella legge su citata;

Visto il voto 27 maggio 1927, n. 1497, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le varianti al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Torino, nella parte piana e nella zona collinare, varianti adottate colle su citate deliberazioni 5 maggio 1926 e 23 marzo 1927, e risultanti da trenta planimetrie a firma del civico ingegnere capo Scanagatta, vistate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sezione 1ª, nell'adunanza del 27 maggio 1927, col n. 1497.

Art. 2.

Il Nostro Ministro proponente visterà le predette planimetrie.

Art. 3.

Sono estese alle varianti, per quanto applicabili, le disposizioni della legge 5 aprile 1908, n. 141, e del decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, e relativo regolamento.

Art. 4.

Restano fermi i termini stabiliti con tali provvedimenti legislativi per l'attuazione dei due piani regolatori edilizi e di ampliamento di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 103. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1662**.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. **1418**.

Estensione al direttore generale del Banco di Napoli dei poteri di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli;
Veduto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1040;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta l'urgente necessità di affidare temporaneamente al direttore generale del Banco di Napoli i poteri che erano già stati attribuiti al Regio commissario;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli sono estesi al direttore generale del Banco di Napoli on. avv. rag. Giuseppe Frignani i poteri conferiti dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, al cessato Regio commissario straordinario.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 143. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1663**.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. **1419**.

Costituzione di una società anonima con la ragione sociale « Società anonima fertilizzanti naturali Italia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di far contribuire l'Amministrazione dello Stato alla costituzione di una società anonima avente per oggetto le operazioni finaziarie, industriali e commerciali relative ai fertilizzanti, agli anticrittogamici, ed in generale alle materie prime occorrenti per lo sviluppo dell'agricoltura;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutorio l'atto in forma pubblica amministrativa stipulato in data 30 luglio 1927 presso il Ministero delle finanze, in virtù del quale l'Amministrazione dello Stato interviene alla costituzione di una società anonima con la ragione sociale « Società anonima fertilizzanti naturali Italia » avente per iscopo l'industria dei fertilizzanti e delle materie prime che interessano l'agricoltura, e sottoscrive un capitale di L. 30,000,000, nel modo e nella forma prevista sia dall'atto stesso che dall'annesso statuto sociale.

Art. 2.

Tutti indistintamente gli atti che la predetta Società dovrà emanare per provvedere allo svolgimento della sua azienda avranno, in materia di tasse, lo stesso trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Conseguentemente, anche i titoli di ogni specie, emessi dalla Società stessa, saranno esenti dalla tassa di negoziazione,

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 144. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1664.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1420.

Composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato di direzione e di vigilanza della Cassa di ammortamento del debito pubblico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, col quale viene costituita la Cassa di ammortamento del debito pubblico dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortamento del debito pubblico dello Stato, previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 4 agosto 1927 - Anno V, n. 1414, è così composto:

dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, presidente;

e dai seguenti otto membri:

cav. di gr. cr. dott. Carlo Schanzer, senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

gr. uff. dott. Concino nob. Concini, presidente di sezione della Corte dei conti;

cav. di gr. cr. prof. Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca d'Italia;

cav. di gr. cr. Lino Galli, presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti;

gr. uff. dott. Vincenzo Azzolini, direttore generale del Tesoro;

gr. uff. Alessandro Ceresa, direttore generale del Debito pubblico;

cav. di gr. cr. prof. Vito De Bellis, ragioniere generale dello Stato;

cav. di gr. cr. prof. dott. Alberto Beneduce, presidente del Consorzio nazionale di credito per le opere pubbliche.

Art. 2.

Il Comitato di direzione e di vigilanza della Cassa è composto:

dal Ministro per le finanze, o, in sua vece, dal cav. di gr. cr. dott. Carlo Schanzer, senatore del Regno, presidente;

dal cav. di gr. cr. prof. Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca d'Italia;

dal gr. uff. dott. Vincenzo Azzolini, direttore generale del Tesoro;

dal gr. uff. Alessandro Ceresa, direttore generale del Debito pubblico;

dal cav. di gr. cr. prof. dott. Alberto Beneduce, presidente del Consorzio nazionale di credito per le opere pubbliche.

Art. 3.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le finanze sarà provveduto alla costituzione dell'Ufficio di segreteria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro, 263, foglio 142. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1665.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1307.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Terni.

N. 1307. R. decreto 30 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1666.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 1313.

Riconoscimento giuridico del Consorzio di irrigazione del vaso Serioletta, in Orzivecchi.

N. 1313. R. decreto 14 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del vaso Serioletta, con sede nel comune di Orzivecchi, provincia di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1667.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1319.

Dichiarazione di 1ª categoria del Monte di pietà di Cividale del Friuli.

N. 1319. R. decreto 30 giugno 1927, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Monte di pietà di Cividale del Friuli viene dichiarato di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1668.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1327.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Bomarzo.

N. 1327. R. decreto 23 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, l'Asilo infantile di Bomarzo viene eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1669.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1332.

Erezione in ente morale della Fondazione Maggiore Pietro Toselli Medaglia d'oro, a favore delle medaglie d'oro viventi e dei congiunti superstiti in ristrette condizioni economiche.

N. 1332. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Maggiore Pietro Toselli Medaglia d'oro », costituita con l'offerta di L. 100,000 in numerario — pari a L. 114,000 in titoli del Prestito del Littorio — fatta dall'avv. Pietro Toselli e destinata a favore delle medaglie d'oro viventi e dei congiunti superstiti in ristrette condizioni economiche, viene eretta in ente morale, e n'è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1670.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1333.

Erezione in ente morale della Reale commissione geodetica italiana, in Firenze.

N. 1333. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Reale commissione geodetica italiana, con sede in Firenze, viene eretta in ente morale e n'è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1671.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1337.

Scioglimento dei Collegi di probiviri per l'industria del legno, e per l'industria della fabbricazione del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie, in Milano.

N. 1337. R. decreto 23 giugno 1927, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono sciolti il Collegio dei probiviri per l'industria del legno e il Collegio dei probiviri per l'industria della fabbricazione del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 21 luglio 1927.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per l'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale del 26 maggio 1926, col quale a S. E. il dott. Alberto Pirelli, membro del Consiglio generale dell'Istituto, vennero affidate le funzioni di cui all'art. 17 del cennato decreto-legge;

Vista la lettera di dimissioni presentata dal dott. Pirelli a S. E. il Capo del Governo;

Visto l'art. 3 del decreto-legge su richiamato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate da S. E. il dottor Alberto Pirelli, dalla carica affidatagli col decreto Ministeriale 26 maggio 1926.

Art. 2.

Il cav. di gr. cr. Guido Jung, deputato al Parlamento, membro del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione, è nominato presidente dell'Istituto stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 agosto 1927.

Estensione all'Amministrazione comunale di Barletta delle disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Barletta;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Barletta le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 del citato decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1927.
Varianti alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA MARINA

Visto la legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina in data 8 luglio 1926, n. 1179, e sue successive modificazioni;

Visto le norme esecutive per l'applicazione di detta legge approvate con decreto del Ministro per la marina in data 23 agosto 1926 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina in data 23 agosto 1926, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

Variante I. — Il 1° comma del paragrafo 41 è così modificato: « Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta assoluta o a scelta comparativa si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono o che si siano già verificate, il Ministro per la marina, qualora lo ritenga opportuno in relazione al numero delle vacanze, ai criteri di avanzamento ed all'avvicinarsi dell'epoca della compilazione dei quadri ordinari, dispone per la formazione dei quadri sunppletivi d'avanzamento, fissando, volta a volta, per quale corpo, per quali gradi ed entro quali limiti di anzianità debbano esservi compresi gli ufficiali, in relazione alle vacanze prevedibili fino alla compilazione dei nuovi quadri ordinari ».

Variante II. — Nell'allegato n. 2, comma *c*), sono aggiunte le seguenti parole: « e quello di direttore del Servizio sanitario presso il Comando militare marittimo di Brindisi ».

Il presente decreto ha vigore dalla sua data.

Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Il giorno 8 agosto 1927, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Trattato italo-ungherese di amicizia, di conciliazione e di arbitrato, firmato in Roma il 5 aprile 1927.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 15 al 21 agosto 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli al posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 12 novembre 1925 col quale venne approvato il regolamento interno dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale ed il decreto Ministeriale 4 giugno 1926 portante modifiche al regolamento stesso;

Ritenuto che deve provvedersi alla nomina del direttore generale dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli al posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in Roma, con l'annuo stipendio di L. 30,000 e con gli assegni accessori e il trattamento giuridico e di carriera stabiliti dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 15 settembre 1927.

Le domande predette dovranno contenere l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, autenticato come sopra;

c) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato negativo di procedimenti penali pendenti;

e) certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua residenza. La firma del podestà dovrà essere autenticata dal prefetto o dal sottoprefetto;

f) certificato medico di costituzione fisica sana ed esente da difetti che impediscano il perfetto adempimento dei doveri inerenti al posto messo a concorso;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali conseguita in una università o in un istituto superiore del Regno, con il certificato dei punti riportati negli esami speciali e di laurea;

h) ogni altro titolo di studio e di carriera atto a comprovare la cultura del candidato e la sua attitudine a coprire il posto messo a concorso;

i) eventuali titoli di benemerenze militari e civili. I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

Possono, inoltre, essere ammessi al concorso, anche se privi del titolo indicato alla lettera *g*) dell'art. 2, coloro che comprovino di avere lodevolmente esercitato funzioni direttive presso Istituti di credito agrario creati con legge speciale o presso Istituti ordinari di credito.

Art. 4.

Il posto messo a concorso sarà conferito con decreto Ministeriale su proposta di una Commissione che sarà all'uopo nominata.

Roma, addì 6 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.